

Al Sindaco Dott. Roberto Romagno SEDE

E p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale SEDE

Oggetto: INTERROGAZIONE da iscrivere al prossimo o.d.g. del Consiglio Comunale, (ex art.20 Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari) inerente il BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA FASCIA A VERDE PUBBLICO RICOMPRESA TRA IL CANALE CAPPUCCINI E LE PROPRIETA' PRIVATE POSTE LUNGO LA VIA NOICATTARO.

Il sottoscritto Valentini Oronzo in qualità di consiglieri comunali di minoranza presenta la seguente interrogazione da iscrivere .

PREMESSO

- CHE con delibera di Giunta Comunale n.61 del 28.03.2014 si stabiliva di mettere in atto il procedimento per l'inserimento della fascia a verde pubblico che costeggia in sponda destra il canale Cappuccini, (individuata in catasto con il Fg. 9 parte delle particelle 2127, 2134, 2136, 1720, 2166, 2184, 1719, 1718, 2182, 1214, 106, 1979, 405, 1942, 2129, 2052, 2049, 2072, 2076, 2042, 1960, 1948, 2028, 2026, 74, 2012, 2037, 2125, 667, 2010, 1217, 1432, 1440, 2179, 1443, 2182, 2170, 2040, e Fg. 5 parte delle particelle 918, 1372, 1394, 1353, 1392, 1360, 1395,1396, 1426) nel redigendo "Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali" di cui all'art. 58 della L. n. 133/2008 convertito dalla legge n. 133/2008 e ss.mm.ii.;
- CHE nella suindicata delibera, si stabiliva, come mero atto di indirizzo che il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali", di cui all'art. 58 della L.n. 133/2008 e s. m. e i. avrebbe dovuto prevedere la dismissione di dette aree, con diritto di prelazione in favore degli originari proprietari o aventi causa;
- CHE con delibera di Consiglio Comunale n.34 del 30.09.2014 si approvava il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali" prevedendo l'alienazione delle aree suddette, senza alcun diritto di prelazione in favore degli originari proprietari o aventi causa ed inoltre, nell'allegato alla delibera "Aree Fabbricabili da alienare" veniva indicata in corrispondenza di tali aree in oggetto, la sdemanializzazione in favore dei proprietari confinanti, senza pertanto alcun riferimento agli originari proprietari;
- CHE è stato pubblicato all'Albo Pretorio On-Line al n. 1312 del 07.07.2015 il "BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA FASCIA A VERDE PUBBLICO RICOMPRESA TRA IL CANALE CAPPUCCINI E LE PROPRIETA' PRIVATE POSTE LUNGO LA VIA NOICATTARO" (determina del Responsabile Area Edilizia Privata ed Urbanistica n.675 Reg. Gen. del 22.06.15);

CONSIDERATO

- CHE nel Bando suindicato è previsto che: "Le aree sopra indicate saranno cedute seguendo il seguente ordine di priorità:
 - a) all'originario proprietario che ha aderito al Piano Particolareggiato o attuali proprietari, al prezzo sopra stabilito;
 - b) ai proprietari confinanti, in tal caso sarà data precedenza a chi avrà offerto un prezzo più alto, comunque non inferiore a quello stabilito;
 - c) a chiunque sia interessato e dimostri di avere la possibilità di accesso all'area per la quale si chiede l'assegnazione, in tal caso sarà data precedenza a chi avrà offerto un prezzo più alto, comunque non inferiore a quello stabilito.";
- CHE è stato illegittimamente introdotto nel Bando il diritto di prelazione a favore degli ex proprietari di tali aree;
- CHE tale diritto di prelazione non è previsto sia da alcuna norma di legge, sia dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 30.09.2014 "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali", sia dalla deliberazione di Giunta Comunale n.158 del 19.09.2014;
- CHE vi è evidente violazione della par condicio fra i concorrenti e dei principi di ragionevolezza e buona fede cui deve ispirarsi l'attività della PA di cui agli artt. 3 e 97 Cost.;

RILEVATO

- CHE altresì riguardo tale questione è stato proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia di Bari (R.G. nr. 1046/2015), contro il Comune di Rutigliano, per l'annullamento previa sospensione:
 - della determinazione del Responsabile del servizio n.675 del 22.06.2015,
 - del Bando per l'assegnazione della fascia a verde pubblico ricompresa tra il Canale Cappuccini e le proprietà private poste lungo la Via Noicattaro (albo pretorio on-line n.1312 del 7.7.2015),
 - della deliberazione di Giunta Comunale n.61 del 28.03.2014,
 - nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o connesso;
- CHE il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, con ordinanza n.530 del 03.09.2015, considerato che: "il ricorso appare prima facie fondato in relazione alla violazione dei principi della gara pubblica derivante dalla ingiustificata prelazione riservata agli originari proprietari nell'assegnazione per il prezzo a base d'asta dei lotti in dismissione" e rilevato che: "ricorrono i presupposti per concedere l'invocata tutela cautelare limitatamente alla clausola recante la previsione della prelazione di che trattasi" ha accolto la domanda cautelare e per l'effetto ha sospeso i provvedimenti impugnati;
- CHE pertanto, con determinazione del Responsabile del servizio dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Rutigliano nr. 994 Reg. Gen. del 04.09.15, è stata sospesa, ai sensi dell'art. 21-quater comma 2 della legge 241/90 e s.m. e i., l'efficacia e l'esecuzione amministrativa della determinazione Reg. Gen. n. 675 del 22.06.2015 e del Bando pubblicato all'Albo Pretorio On-Line al n. 1312 del 07.07.2015 fino alla pronuncia della sentenza di merito del TAR Puglia Bari sul ricorso Reg. n. 1046/2015;

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato

SI INTERROGA

Il Sindaço

• per comprendere le motivazioni per le quali nel Bando è stato previsto un diritto di prelazione in favore degli originari proprietari dei beni messi in vendita, limitando di fatto la possibilità di libera competizione tra privati interessati all'acquisto dell'area in oggetto.

Acribo Vokenti